



COMUNE DI GAGLIOLE

Provincia di Macerata

Registro Generale n. 7

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 11-02-2020

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: MISURE DI PROFILASSI PER SOSPETTO CASO TBC BOVINA

IL SINDACO

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R 8/ 2/1954 n. 320;

Vista la Legge 9 giugno 1964 n.615 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Ministero della Sanità 28/06/93 n. 323;

Visto il D.M. 15/12/95 n. 592;

Visto il D.P.G.R. n° 298 della Regione Marche, del 20/12/2006;

Visto il D.P.G.R. n°156/2013

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 28/5/2015 e s.m.i. (Ord. Min. 06/06/2017)

- 1) Vista la nota prot 15186 del 08/02/2020 del Servizio Veterinario - Sanità Animale dell'A.S.U.R. Marche Area Vasta 3 Macerata con la quale si segnala un Sospetto Focolaio TBC Bovina, con conseguente sospensione della Qualifica Sanitaria di Allevamento Ufficialmente indenne da TBC Bovina, avendo rilevato in corso di Profilassi di Stato Annuale, un bovino Dubbio alla prova di IDT (ved. Mod. 2/33 allegato) in Località Acquosi Alto del Comune di Gagliole, Azienda Codice IT020MC012, nell' allevamento di proprietà della Az. Agr. Mariotti Severino

Visto l'Art. 50 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

- 1) Al Sig Mariotti Severino, titolare della Azienda Liberi Pascoli Codice IT020MC012 sito in Loc Acquosi Alto del Comune di Gagliole., di applicare le seguenti misure:
- 2) Isolamento e sequestro degli animali presenti
- 3) L'abbattimento di bovini ritenuti infetti da Tubercolosi bovina, entro e non oltre **15 (quindici)** giorni dalla notifica della presente Ordinanza
- 4) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
- 5) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di luoghi vicini;
- 6) di non trasportare fuori del luogo infetto bovini, ovi-caprini, suini, equini animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
- 7) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- 8) divieto di utilizzare latte bovino per l'alimentazione umana; il latte può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purché bollito o comunque risanato;
- 9) divieto di monta delle bovine;
- 10) i vitelli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle prove diagnostiche previste dall'allegato 1 del D.M. 15/12/95 n. 592;
- 11) Il personale addetto al governo degli animali dovrà provvedere alla sistematica disinfezione del vestiario e delle calzature;
- 12) Di non effettuare qualsiasi movimento di animali dall'allevamento, salvo per quelli destinati alla macellazione, debitamente autorizzata dall'autorità sanitaria prevista ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 02/02/54 N. 320, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- 13) Di effettuare, entro sette giorni dall'eliminazione dei capi infetti, la pulizia e la disinfezione dei ricoveri, delle attrezzature e degli utensili usati per gli animali sotto controllo ufficiale. Il Veterinario ufficiale rilascerà la relativa certificazione di avvenuta disinfezione.
- 14) Il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dalla mandria infetta, sia posto in luogo inaccessibile agli animali recettivi alla Tubercolosi, cosparso con un disinfettante appropriato o raccolto e conservato per almeno cinque mesi, dall'eliminazione dell'ultimo capo infetto, prima dell'utilizzo. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticoltura;
- 15) Di far effettuare i dovuti controlli sugli animali che hanno reagito negativamente alla prova della tubercolina al fine della riacquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da TBC, la prima prova deve essere effettuata non prima di sessanta giorni dall'abbattimento dei capi infetti, la seconda almeno quarantadue giorni successivamente alla prima; La qualifica potrà essere riacquisita una volta effettuate due prove negative a distanza di sei mesi, la prima delle quali effettuata dopo sei mesi dalla fine delle operazioni di risanamento.

- 16) Che il ripopolamento di tale allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a quarantadue giorni di età abbiano reagito negativamente alle prove di cui al punto 15;
- 17) Denunciare al Servizio Veterinario Sanità Animale dell'A.S.U.R. Marche, Zona Area Vasta, 3 di Macerata qualsiasi caso di morte si verifichi ed eventuale scomparsa di animali;
- 18) Le misure previste dalla presente ordinanza rimangono in vigore fino a che la seconda prova tubercolinica, prevista al punto 15, effettuata su tutti gli animali dell'allevamento, abbia dato esito negativo.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento s'intendono richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza sono incaricati la Polizia Urbana del Comune, gli agenti tutti della Forza Pubblica e i Servizi Veterinari dell' A.S.U.R. Marche, Area Vasta, 3 di Macerata.

NOMINA

il Sig. Mariotti Severino responsabile della custodia e detenzione a titolo non oneroso, di tutti gli animali di che trattasi in Località Acquosi Alto del Comune di Gagliole, con obbligo di rispettare ed applicare i punti sopracitati della presente Ordinanza.

La non osservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita nei modi e tempi di legge.

La presente Ordinanza Sindacale sarà notificata al Sig. Mariotti Severino e data copia di avvenuta notifica al Servizio Veterinario.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to BOTTICELLI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-02-2020 al 28-02-2020

Lì 13-02-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to BOTTICELLI SANDRO

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTICELLI SANDRO